



Richieste di chiarimento in merito all'attuazione della L.R.14/2015

Programmazione 2018

Aggiornamento al 31 maggio 2019

Le richieste di chiarimento raccolte nel presente documento riguardano l'attuazione del Programma annuale 2018 della L.R.14/2015.

Le indicazioni riportate sono pertanto riferibili ai Programmi Personalizzati attivati secondo i Programmi annuali 2018, di cui agli accordi di programma e relativi PIT 2018/2020 approvati con Decreto del Presidente della Regione n.117/2018 e alle Operazioni di cui alla D.G.R. 1258/2018 *“Approvazione del secondo Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO FSE 2014/2020 obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1”*.

Tali indicazioni risultano valide per tutta l'utenza profilata e presa in carico **a partire dal 15 dicembre 2018**.

DESTINATARI

1) Tra le persone fragili e vulnerabili, così come regolato dalla L.R.14/2015, possono rientrare, oltre alle persone disoccupate, anche persone che hanno un contratto di lavoro?

Secondo la L.R.14/2015, art.2 “la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti alla dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria [...]”.

La condizione lavorativa e/o il reddito non sono pertanto elementi determinanti per l'esclusione dal percorso definito dalla Legge.

La D.G.R. 1258/2018 “*Approvazione secondo invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di investimento 9.1.*” individua quali potenziali destinatari delle misure di politica attiva finanziate mediante il suddetto invito “[...] le persone caratterizzate da condizione di fragilità e vulnerabilità, come definita dalla Legge regionale 14/2015, ovvero dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale e/o sanitaria. Si tratta pertanto delle persone che beneficiano delle misure previste dal presente Invito a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni per la presa in carico integrata da parte dell'équipe multi-professionale ovvero le persone che accedono ai servizi sociali e/o sanitari e/o del lavoro in esito al "Profilo di fragilità" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 191/2016.”

Di conseguenza, per la Programmazione 2018, in base alle disposizioni citate, i destinatari di percorsi integrati L.R.14/2015 sono tutte le persone fragili e vulnerabili come emerge della valutazione multidimensionale del Profilo di Fragilità, a prescindere dal loro stato occupazionale al momento della presa in carico.

<p>2) Le persone che percepiscono la NASpI possono rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015? E i percettori della disoccupazione agricola?</p>	<p>Sì, i percettori di NASpI rientrano tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015. Rientrano tra i destinatari anche i percettori di disoccupazione agricola.</p>
<p>3) Le persone che percepiscono l'indennità di mobilità o la pensione possono rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015?</p>	<p>La “mobilità” è un istituto abrogato. Per chi ancora mantiene l'iscrizione nelle liste ai fini del percepimento dell'indennità di mobilità si applica lo stesso regime dei percettori NASpI. Le persone che percepiscono la pensione sono escluse dai destinatari degli interventi della L.R.14/2015. Più nel dettaglio, sono esclusi dal percorso della L.R.14/2015 gli utenti che percepiscono pensioni legate alla loro personale condizione di lavoratori. Non vengono considerate invece le pensioni di reversibilità, tenute però in considerazione rispetto al calcolo dell'indennità dei tirocini, secondo le consuete regole.</p>
<p>4) I disabili la cui diagnosi funzionale accerta la non occupabilità possono rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015?</p>	<p>Sì, i disabili con una diagnosi funzionale che accerti la non occupabilità possono comunque rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015. Sarà l'applicazione del Profilo di fragilità ad analizzare la condizione di fragilità e vulnerabilità della persona e a verificare il sussistere delle condizioni per la presa in carico integrata da parte dell'équipe multi-professionale.</p>
<p>5) Per essere destinatari degli interventi della L.R.14/2015 occorre essere residenti in un Comune del territorio regionale da almeno 2 anni?</p>	<p>No, per essere destinatari degli interventi della L.R.14/2015 non è necessario aver maturato un’"anzianità" di residenza in un determinato Comune.</p>
<p>6) Tutte le persone che, in seguito alla valutazione multidimensionale, risultano essere fragili e multi-</p>	<p>Sì, tutti gli utenti che, in esito alla valutazione del Profilo di fragilità, risultano avere le caratteristiche di utenti fragili e multiproblematici, così come definito dalla</p>

<p>problematiche, così come definito dalla L.R.14/2015, devono essere prese in carico dall'equipe multi-professionale?</p>	<p>L.R.14/2015, devono essere presi in carico in maniera integrata dell'equipe multi-professionale.</p>
<p>7) Le persone residenti fuori dal distretto di competenza dell'equipe multi-professionale per via di un progetto di inserimento abitativo attivato dal Servizio sociale di quel distretto, possono essere inserite nella L.R.14/2015 dall'operatore di quel distretto?</p>	<p>La persona deve essere presa in carico, secondo le modalità definite dalla L.R.14/2015, nel distretto nel quale si trova la sua residenza.</p>
<p>8) Una persona a cui è stata somministrata la Scheda d'accesso, nel corso del colloquio di approfondimento ha dichiarato di essere registrata all'INPS come collaboratrice familiare. Il dato impatta sullo stato di disoccupazione, poiché secondo quanto previsto dal D.lgs. 150/2015, i collaboratori familiari non possono mantenere l'iscrizione come disoccupati. In questo caso pertanto andrebbe chiusa la DID. Com'è necessario proseguire, rispetto alla presa in carico L.R.14/2015?</p>	<p>Come specificato nella FAQ n.1, secondo la L.R.14/2015 e la D.G.R. 1258/2018 la condizione lavorativa non è un elemento determinante per l'esclusione dal percorso definito dalla Legge.</p>
<p>9) Un utente, preso in carico dall'equipe multi-professionale, ha attivo un tirocinio avviato prima della partenza della L.R.14/2015 con un servizio pubblico nel ruolo di soggetto promotore. Può continuare a parteciparvi finché l'ente attuatore non avvia la prima misura prevista nel suo Programma Personalizzato?</p>	<p>Sì, può continuare a parteciparvi fino all'avvio delle misure di politica attiva previste all'interno del suo Programma Personalizzato.</p>

<p>10) È possibile inserire nel percorso della L.R.14/2015 persone in carico all'U.E.P.E. e II.PP.? Ad esempio, per una persona in carico ad II.PP. con fine pena molto vicino che a breve si troverà a rientrare al proprio domicilio (e magari il nucleo già seguito dai servizi perché stabilmente residenti sul territorio di competenza) l'attivazione di un percorso di tirocinio potrebbe essere funzionale al rientro a casa della persona.</p>	<p>Si, le persone in carico all'U.E.P.E. e II.PP. possono rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015.</p>
<p>11) La persona secondo la L.R.14/2015 deve essere presa in carico nel distretto nel quale si trova la sua residenza. Nel caso di un cittadino che al momento della profilazione era residente nel distretto ed ora, durante la presa in carico L.R.14/2015, ha spostato la sua residenza fuori dai confini dello stesso, come ci si comporta? La regola della residenza è solo un requisito di accesso o deve valere per tutta la durata del percorso L.R.14/2015?</p>	<p>Se la persona ha attivato un Programma Personalizzato in un distretto e successivamente ha cambiato residenza in un altro distretto, potrà proseguire il suo percorso nel primo distretto, sempre che l'utente stesso non desideri usufruire degli interventi nel nuovo distretto di residenza. In tal caso gli interventi verranno interrotti e la persona dovrà riprendere un nuovo percorso di valutazione e presa in carico nel nuovo territorio.</p>
<p>12) Nel percorso della L.R.14/2015 è possibile inserire una persona (fragile e multiproblematica) che ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex. art 31 d.lgs. n. 286/98 ed attende risposta dal Tribunale per i minorenni?</p>	<p>Si, la persona può essere inclusa tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015, anche se in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno ex. art 31. Se poi il permesso dovesse essere respinto la persona non avrà più le condizioni per frequentare eventuali attività e sarà esclusa anche dal percorso definito dalla L.R.14/2015.</p>

<p>13) Vi è compatibilità tra la L.R.14/2015 e il programma Garanzia Giovani?</p> <p>Se l'utente ha già un patto di Garanzia Giovani valido e si opta per la Legge 14, a regime si andrà ad inserire il nuovo patto Legge 14 con “inserisci nuovo” e in automatico quello pre-esistente di Garanzia si storicizzerà. Il giovane perde quindi la Garanzia Giovani da subito?</p>	<p>Qualora il giovane, precedentemente partecipante al programma Garanzia Giovani, risulti fragile e vulnerabile e quindi potenziale utente nell'ambito della L.R.14, non potrà tenere i due percorsi (GG e L.R.14) aperti contemporaneamente, dal momento che riguardano procedimenti amministrativi diversi e procedure di attuazione differenti. Si tratta pertanto di una scelta di opportunità, ovvero chiudere il programma Garanzia Giovani subito e avviare quello della L.R.14 oppure attendere il completamento degli interventi previsti in GG e successivamente avviare la presa in carico integrata L.R.14.</p>
<p>14) Tra le persone fragili e vulnerabili possono rientrare le persone con partita IVA non movimentata da 12 mesi?</p>	<p>Si, la persona può rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015.</p>
<p>15) Tra le persone fragili e vulnerabili, così come regolato dalla L.R.14/2015, possono rientrare anche i minori sedicenni che hanno assolto l'obbligo scolastico?</p>	<p>I minorenni devono aver assolto l'obbligo scolastico e anche l'obbligo formativo, ossia il diritto e il dovere, ai sensi dell'art.68 della Legge 144/99, di frequentare attività formative fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età. Pertanto, i minorenni che hanno assolto l'obbligo scolastico ma non quello formativo potranno essere presi in carico dall'equipe e potranno essere destinatari di misure di orientamento in merito a percorsi di istruzione e formazione o all'avviamento, mediante un contratto di apprendistato, per l'acquisizione della qualifica professionale o del diploma. Per poter usufruire di altre tipologie di intervento è invece necessario avere assolto anche l'obbligo formativo o aver raggiunto la maggiore età.</p>

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

<p>16) Se una persona presenta delle limitazioni psicomotorie, cognitive, fisiche o relazionali ma non risulta essere in carico ai servizi sanitari pubblici, gli item afferenti al dominio “funzionamento personale” e in parte al “funzionamento sociale” possono essere rilevati e valutati dagli operatori dei servizi per il lavoro o dei servizi sociali?</p>	<p>No. Tali informazioni, trattandosi di dati personali sensibili, sono attualmente gestibili esclusivamente da parte degli operatori del servizio sanitario. Agli operatori del servizio lavoro o del servizio sociale non è al momento consentita né la rilevazione né la visualizzazione di tali informazioni.</p> <p>Per i casi citati sarà necessario chiedere il supporto nella rilevazione agli operatori del servizio sanitario, seppure la persona non risulterà in carico agli stessi.</p>
<p>17) Al momento nel Profilo di fragilità vi sono 6 item rilevabili solo dagli operatori del servizio sanitario. Questo aspetto incide/modifica i range di punteggio definiti per la presa in carico integrata della persona?</p>	<p>No, i range di punteggio definiti per presa in carico integrata non sono stati modificati.</p> <p>Se la valutazione approfondita viene eseguita da un operatore dei servizi sociali o del lavoro, il sistema informativo non consente la rilevazione di 6 item (<i>funzionamento fisico; funzionamento sensoriale; funzionamento psico-motorio; funzionamento cognitivo; funzionamento emotivo-relazionale e del comportamento; impatto di presidi terapeutici e/o meccanici rispetto alle attività</i>) valutabili solo da parte del servizio sanitario.</p> <p>Questi aspetti devono essere rilevati e valutati direttamente da un operatore del servizio sanitario se la persona manifesta/esplicita di avere problematiche legate alle suddette dimensioni.</p> <p>Qualora la persona non manifesti/espliciti di avere problematiche legate alle suddette dimensioni la valutazione approfondita può concludersi senza il contributo dei servizi sanitari.</p> <p>In quest'ultimo caso gli item saranno automaticamente impostati sul valore della scala 0 (zero), corrispondente ad un giudizio di “adeguato/privo di problematiche” rispetto alla</p>

	<p>specifica dimensione valutata.</p> <p>Per questa ragione non cambiano i range definiti: $31 \geq a \leq 58$ (utente conosciuto); $29 \geq a \leq 51$ (utente non conosciuto).</p>
<p>18) Alcuni giovani con scarsa occupabilità e con poche risorse personali ma adeguati rispetto alle dimensioni economiche (es. vivono ancora con i genitori che lavorano) non superano la soglia d'accesso. Per queste persone è possibile usare i punti legati alla valutazione professionale?</p>	<p>No. La valutazione professionale è attribuibile solo dopo aver concluso e completato la valutazione approfondita.</p>
<p>19) La rilevazione della scheda d'accesso deve essere avviata e conclusa dallo stesso operatore?</p>	<p>Sì, la valutazione d'accesso deve essere avviata e chiusa dallo stesso operatore.</p>
<p>20) Una persona ha superato la fase di accesso e ha fissato un appuntamento con uno dei servizi per avviare la valutazione approfondita, ma non si presenta all'incontro. Come ci si comporta?</p>	<p>È consigliabile cercare di comprendere i motivi per i quali la persona non si è presentata all'appuntamento, ricontattandola.</p>
<p>21) In quale fase del processo operativo deve essere sottoscritta dalla persona l'informativa per il trattamento dei dati personali?</p>	<p>Il nuovo modulo privacy presente sul sistema è stato aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Ue 2016/679 e risulta definito in conformità con i requisiti previsti dalla nuova normativa.</p> <p>Si tratta di un'informativa che, a differenza del consenso al trattamento dei dati, rappresenta uno strumento di comunicazione destinata al soggetto per consentire la conoscenza di strumenti che lo agevolino nell'esercizio dei suoi diritti in tema di privacy, non necessitando della sottoscrizione dell'interessato.</p> <p>Sarà sufficiente stampare una copia dell'informativa e consegnarla all'utente che ne</p>

	<p>prenderà visione, senza bisogno della sua sottoscrizione. Questa "procedura", tra l'altro, è tracciata con il flag che il sistema richiede per proseguire con la valutazione del profilo di fragilità.</p>
<p>22) È possibile acquisire l'informativa per il trattamento dei dati personali in fase di valutazione approfondita?</p>	<p>No, come esplicitato alla FAQ n.21 l'informativa deve essere consegnata alla persona quando, in esito alla rilevazione della scheda d'accesso, risulta essere stata superata la soglia di accesso e comunque prima dell'avvio della valutazione approfondita.</p>
<p>23) Durante la valutazione approfondita è possibile chiedere il supporto dei diversi servizi per la compilazione di specifici item o per l'integrazione di alcune informazioni?</p>	<p>Sì. L'operatore dell'integrazione apre la valutazione approfondita ed avvia la rilevazione. Lasciando la scheda salvata e "in lavorazione" può richiedere il contributo degli operatori dell'integrazione degli altri servizi, i quali, attraverso il loro account, possono accedere alla valutazione non ancora completata ed inserire il loro contributo. Si ricorda che attraverso il sistema di "notifiche" interno al sistema informativo è possibile inviare messaggi, richieste e solleciti a tutti gli operatori dell'integrazione dei diversi servizi del distretto di appartenenza.</p>
<p>24) Se l'utente, al completamento della rilevazione della scheda d'accesso, manifesta l'intenzione di non voler proseguire con la fase di valutazione approfondita, come ci si comporta?</p>	<p>In tal caso è possibile annullare la valutazione d'accesso effettuata indicando una motivazione (Al momento i motivi di annullamento selezionabili sono: "<i>Errore di compilazione</i>"; "<i>Mancata accettazione del modulo privacy</i>"; "<i>Presenza di dati non corretti a seguito di verifiche</i>".</p>
<p>25) Dopo avere compilato la scheda di accesso è possibile trasferire la "titolarità" della valutazione della persona ad un altro servizio affinché completi la valutazione approfondita? Questo nel caso in cui, in sede di accesso, si venga a sapere che l'utente sia già conosciuto e in carico</p>	<p>La "titolarità" della valutazione rimane in capo al servizio nel quale la persona ha effettuato l'accesso. È tuttavia possibile richiedere il contributo degli altri servizi, durante la fase di valutazione approfondita, attraverso la procedura di notifica presente all'interno del sistema informativo. In tal caso il servizio "titolare" della valutazione dovrà procedere alla conferma della valutazione, anche se la stessa è stata effettuata da un altro servizio.</p>

<p>ad un altro servizio.</p>	
<p>26) Diverse persone per le quali è stata avviata la valutazione multidimensionale e che hanno superato la fase di accesso, sono state successivamente ricontattate per fissare un appuntamento finalizzato a proseguire la rilevazione degli item di approfondimento. Nonostante i numerosi contatti, queste persone non rispondono al telefono, sovente affermano di trovarsi all'estero, di essere impossibilitati a venire agli appuntamenti, oppure non si presentano agli appuntamenti già fissati. È possibile fissare un numero massimo di tentativi di contatto oltre i quali non è necessario proseguire e, a seguito dei quali, si può annullare la valutazione precedentemente effettuata?</p>	<p>Trattandosi di persone fragili, è sempre consigliabile cercare di comprendere i motivi per i quali la persona risulta irreperibile o non si è presentata all'appuntamento. L'operatore, sulla base della sua competenza professionale, può valutare per i diversi casi e nelle diverse situazioni, quanti tentativi di ricontatto possono ritenersi necessari/sufficienti.</p> <p>In linea generale tuttavia, si ritiene che 3 tentativi di ri-contatto da parte dei servizi possano considerarsi un numero adeguato per poter ipotizzare il disinteresse della persona al percorso, sulla base del quale annullare la valutazione multidimensionale precedentemente avviata.</p>
<p>27) Quando deve essere redatta l'Opzione progettuale?</p>	<p>L'Opzione progettuale deve essere compilata a cura dell'operatore che ha effettuato la valutazione approfondita e/o dell'equipe multi-professionale. La sua predisposizione serve per mettere in evidenza, portandole a sintesi, le principali problematicità e anche le risorse personali più significative che la persona possiede e che sono state rilevate in fasi di valutazione attraverso il Profilo di fragilità.</p> <p>Inoltre, con un lavoro istruttorio alla definizione del Programma Personalizzato, l'Opzione progettuale consente di identificare quegli aspetti (criticità/risorse della persona) sulle quali si intende incidere attraverso gli interventi che andranno a comporre il suo Programma Personalizzato.</p> <p>La compilazione dell'Opzione progettuale non è obbligatoria dal punto di vista</p>

	<p>informatico ma risulta tuttavia fortemente consigliata per agevolare e preparare il lavoro dell'equipe.</p>
<p>28) Nel caso in cui un operatore del servizio lavoro, durante il colloquio con la persona per la valutazione del Profilo di fragilità, venga a conoscenza (o intuisca), che ci siano delle problematiche sanitarie che ostacolano il suo inserimento al lavoro, si trova nella condizione necessaria di contattare-coinvolgere il servizio sanitario. In tal caso, quale procedura è consigliata per venire a conoscenza di quale operatore sanitario contattare tramite notifica?</p> <p>A questo punto l'operatore del Servizio Sanitario dovrebbe rispondere comunicando che compilerà gli item di sua competenza perché conosce il caso, oppure che non li compilerà perché non ha informazioni sul caso. In questo modo gli operatori del Servizio Lavoro o Sociale verranno a conoscenza del fatto che l'utente in questione è (o non è) in carico al servizio Sanitario. Questo viola aspetti tutelati dalla privacy?</p> <p>E se un utente, pur mostrando problematiche sanitarie che ostacolano il suo inserimento lavorativo non risulta essere in carico al Servizio Sanitario quale procedura è consigliata dal momento che non è ancora stato identificato un interlocutore specifico del Servizio Sanitario?</p>	<p>Qualora non sia possibile contattare direttamente l'operatore del servizio sanitario che ha in carico la persona, si consiglia di “notificare” la richiesta di supporto a tutti gli operatori del servizio sanitario presenti nell'elenco dei destinatari delle notifiche profilati per effettuare la valutazione approfondita e/o la gestione programma presenti sul sistema informativo.</p> <p>Il Servizio Sanitario ha identificato/sta identificando referenti del servizio che possano valutare gli item sanitari del Profilo di fragilità includendo non solo operatori dei Centri di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ma anche medici (es. delle commissioni per la L.104/92) che possano avere visione più ampia delle problematiche sanitarie anche fisiche.</p> <p>In tal caso quindi la valutazione degli item di competenza sanitaria sarà “gestita” internamente al servizio. Se la persona è in carico, gli item saranno valutati dagli operatori che conoscono la persona o con il contributo degli stessi. Nel caso la persona non sia in carico, sarà cura del Servizio Sanitario incontrare la persona per poter esprimere tale valutazione. In entrambi i casi dunque, il Servizio non espliciterà alcuna informazione sulla presa in carico/non presa in carico dell'utente tutelando così tutti i vincoli di privacy sul trattamento dei dati personali.</p>

29) L'area della disabilità nel sociale ha in carico utenti disabili adulti quasi tutti con invalidità e disfunzioni fisiche e/o motorie. queste disfunzioni andrebbero rilevate tra gli item relativi ad aspetti sanitari coperti da privacy e pertanto non valutabili dagli operatori dei servizi Sociali.

Il problema non sussiste nel caso un utente abbia una diagnosi dalla quale ne deriva una presa in carico condivisa sia del sociale che del sanitario (as es. utente con sindrome autistica che può essere in carico sia al sociale che al CSM) ma per quegli utenti che non sono presi in carico anche dal servizio sanitario ma solo dal sociale come possono essere rilevati gli item in questione?

Gli item relativi al funzionamento personale, trattandosi di informazioni vincolate dalla *privacy*, devono essere valutati dagli operatori dei Servizi Sanitari. Per consentire la corretta applicazione del Profilo di fragilità, soprattutto nei casi di persona con problematiche fisiche, è stato chiesto ad ogni Distretto di individuare un referente del Dipartimento Cure Primarie che possa garantire, direttamente o indirizzando verso altri professionisti, la valutazione delle condizioni di accesso ai percorsi previsti dalla L.R.14/2015 collegate a disturbi e patologie di tipo fisico. Tale referente sarà attivato dall'équipe multi-professionale, al cui interno sono già coinvolti professionisti del DSMDP, quando sarà necessario valutare il funzionamento della persona in relazione a disturbi e patologie fisiche.

GLI ITEM

30) Item “*Carico familiare*”

I familiari a carico sono solo quelli che vivono fisicamente nel nucleo della persona per la quale è in corso di rilevazione il Profilo di fragilità?

Rientrano tra le persone a carico i familiari che vivono all'estero?

Se la persona per la quale è in corso di rilevazione il Profilo di fragilità è disoccupata, vive con due figli minori e il marito privo di lavoro, come deve essere valutato l'item? Se, viceversa, la persona per la quale è in corso di rilevazione il Profilo di fragilità è disoccupata ma il marito lavora e i figli sono fiscalmente a carico di quest'ultimo, è possibile dire che la donna ha comunque 2 figli a carico?

Per persone “a carico” vanno intesi non solamente i familiari “fiscalmente a carico” (per il quali il contribuente fruisce delle detrazioni di imposta secondo le normative vigenti), ma anche le persone di cui si fa carico economicamente e materialmente in modo continuativo.

Il concetto di “a carico” comprende pertanto sia il “fiscalmente a carico”, che anche – in senso più ampio – il prendersi cura e/o avere un carico di “responsabilità”.

Nei casi specifici:

- i familiari che vivono all'estero ma risultano fiscalmente a carico della persona per la quale si sta rilevando il Profilo di fragilità, si computano come “a carico” nella valutazione dell'item.
- Se la persona per la quale è in corso di rilevazione il Profilo di fragilità è disoccupata, vive con due figli minori e il marito privo di lavoro, sarà valutata con un carico familiare - inteso carico materiale, di cura e di responsabilità- di due persone (i figli) ed eventualmente anche del marito.
- Se la persona per la quale è in corso di rilevazione il Profilo di fragilità è disoccupata ma si fa carico materialmente e si prende cura di due figli (fiscalmente a carico del marito), gli stessi saranno computati nella rilevazione dello specifico item.

31) Item “*Esperienza di lavoro pregressa*”

– Come devono essere considerate, rispetto alla durata, le esperienze di lavoro nel settore agricolo (per le quali non risulta possibile conoscere le giornate di lavoro effettive)?

L'item rileva la durata complessiva delle esperienze lavorative contrattualizzate realizzate dalla persona nell'arco della vita per ricostruirne il suo livello di spendibilità e occupabilità in base all'esperienza acquisita, alle competenze tecnico professionali, alle conoscenze e alle abilità possedute/acquisite.

Nei casi specifici:

<ul style="list-style-type: none"> - Come devono essere considerate le esperienze di lavoro svolte all'estero? - Come devono essere considerate le esperienze di lavoro non regolare? 	<ul style="list-style-type: none"> - le esperienze di lavoro svolte nel settore agricolo rientrano nella valutazione dello specifico item. Per semplificare la rilevazione, qualora non sia possibile acquisire l'informazione documentata sul numero di giornate effettivamente svolte, si terrà conto dei giorni presunti inseriti nel contratto di lavoro o dichiarati dalla persona. Medesima criterio può essere applicato anche per il computo dell'esperienza in caso di contratto di lavoro intermittente. - Le esperienze di lavoro svolte all'estero rientrano nella valutazione dello specifico item, anche se non documentate. - Le esperienze di lavoro non regolare non rientrano nella valutazione dello specifico item.
<p>32) Item “Livello di scolarizzazione” In quale livello della scala rientra una persona che ha conseguito la Licenza di Scuola Media Inferiore?</p>	<p>Rientra nel livello 3 – <i>Nessun titolo o obbligo scolastico</i>, in quanto lo stesso livello è riferibile a persone senza titolo di studio, con licenza elementare, con licenza media o che abbiano assolto l’obbligo scolastico.</p>
<p>33) Se una persona non ha mai prodotto l'ISEE può comunque accedere alla valutazione della L.R.14/2015?</p>	<p>L'ISEE risulta un documento necessario ai fini della valutazione multidimensionale del Profilo di fragilità. L'ISEE è infatti l'indicatore su cui si basa la rilevazione dell'item “<i>Reddito del nucleo familiare</i>”. L'item in questione viene rilevato in fase di accesso, ma, se la persona non ha a disposizione l'ISEE e la rilevazione di questa dimensione - in termini di punteggio - non risulta dirimente rispetto al superamento o meno della soglia d'accesso, l'item può essere valutato anche in fase di valutazione approfondita.</p>
<p>34) Se la persona ha un ISEE scaduto da un anno e al momento del colloquio sia di accesso che di</p>	<p>Per la rilevazione dell'item “<i>Reddito del nucleo familiare</i>” si deve far riferimento ad un ISEE in corso di validità. Nel primo caso è consigliabile rimandare la rilevazione di approfondimento a quando l'utente avrà prodotto l'ISEE. Nel secondo caso, se è</p>

<p>approfondimento risulta sprovvista della documentazione aggiornata, si procede comunque alla rilevazione degli item di approfondimento o si rimanda il colloquio a quando l'utente sarà in possesso del modello ISEE?</p> <p>Se la persona ha invece un ISEE scaduto da pochi giorni come ci si deve comportare per effettuare il colloquio di approfondimento non avendo un ISEE in corso di validità?</p>	<p>plausibile ritenere che la situazione economica della famiglia non sia considerevolmente mutata e, nel caso il cui la valutazione dell'item in questione non risulti dirimente rispetto al punteggio complessivo conseguito, è possibile rilevare l'item sulla base dell'ISEE precedente. Si ricorda tuttavia che la richiesta dell'ISEE aggiornato è comunque funzionale anche all'accesso ad eventuali prestazioni di natura sociale che potrebbero essere inserite nel Programma Personalizzato e per tale ragione, ove possibile, è sempre consigliabile richiedere all'utente la sua produzione.</p>
35) Nel caso in cui un utente, in fase di valutazione approfondita, ometta di fornire l'ISEE bisogna attribuirgli il punteggio 0 come se avesse il reddito più alto, o devo escluderlo dal Programma?	<p>Nel caso in cui la valutazione dell'item in questione non risulti dirimente rispetto al punteggio complessivo conseguito, è possibile rilevare il “Reddito del nucleo familiare” sulla base dell'ISEE precedente o attribuire allo specifico item un punteggio di 0 (zero), vale a dire valutare la condizione come “adeguata”. Si ricorda tuttavia che la richiesta dell'ISEE aggiornato è comunque funzionale anche all'accesso ad eventuali prestazioni di natura sociale che potrebbero essere inserite nel Programma Personalizzato e per tale ragione, ove possibile, è sempre consigliabile richiedere all'utente la sua produzione.</p>

PROGRAMMA PERSONALIZZATO ED INTERVENTI	
36) Chi decide quali interventi inserire nel Programma Personalizzato?	<p>La L.R.14/2015, art. 12, comma 2 individua l'equipe multi-professionale come l'unico soggetto che può definire il Programma Personalizzato di interventi.</p> <p>Il sistema informativo consente la redazione e la gestione del Programma Personalizzato esclusivamente agli operatori identificati come componenti dell'equipe.</p>
37) Vi sono degli interventi che devono essere obbligatoriamente inseriti nel Programma Personalizzato?	<p>Il Programma Personalizzato d'interventi viene elaborato dall'equipe multi-professionale “in coerenza con i bisogni, le conoscenze, le competenze e le propensioni delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, tenendo altresì conto del supporto personale ed economico su cui le medesime possono contare” (L.R.14/2015, art. 13, comma 3).</p> <p>Visto l'obiettivo perseguito dalla Legge è tuttavia necessario che all'interno del Programma Personalizzato sia sempre inserito almeno un intervento relativo alle misure di politica attiva del lavoro e almeno un intervento di natura sociale e/o socio-sanitaria.</p> <p>Non sono presenti altre obbligatorietà/vincoli rispetto agli interventi da inserire nel Programma.</p>
38) Le risorse destinate alle misure di “Sostegno nei contesti formativi e lavorativi” possono essere utilizzate anche per sostenere spese per il trasporto?	<p>No. Le risorse destinate alle misure di “Sostegno nei contesti formativi e lavorativi” non possono essere utilizzate per sostenere spese per il trasporto.</p> <p>Si segnala tuttavia che tra gli interventi finanziati con D.G.R. 1258/2018 vi sono le “Azione di accompagnamento a costi reali” come il rimborso, a carico delle risorse pubbliche, dei trasporti speciali per le persone con disabilità e il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti) dagli utenti avviati in percorsi di tirocinio nel caso non possa essere corrisposta l'indennità di partecipazione o venga corrisposta in misura ridotta.</p>

<p>39) Esiste una durata minima per le misure di tirocinio attivabili per gli utenti fragili e vulnerabili?</p>	<p>Si, come definito dalla D.G.R. 1258/2018 i tirocini dovranno avere una durata compresa tra un minimo di 2 mesi e un massimo di 6 mesi. Sarà l'equipe multi-professionale a decidere la specifica durata della misura di tirocinio inserita nel Programma Personalizzato della persona entro le durate standard sopra indicate.</p>
<p>40) Entro quanto tempo deve essere redatto e sottoscritto il Programma Personalizzato?</p>	<p>Si indica in 60 giorni il tempo entro cui, dal completamento del processo di valutazione, si sottoscrive il Programma Personalizzato d'interventi previsto dall'art. 13 della L.R.14/2015.</p>
<p>41) Il Programma Personalizzato, una volta sottoscritto, può essere modificato? È possibile inserirvi nuovi interventi dopo la sua sottoscrizione oppure è necessario procedere con la compilazione di un nuovo Programma?</p>	<p>Anche se il Programma Personalizzato risulta sottoscritto e avviato, è comunque possibile per l'Equipe apportare delle modifiche. L'inserimento di un nuovo intervento o l'annullamento di un intervento precedentemente previsto comporterà la condivisione con la persona delle variazioni apportate e la nuova sottoscrizione del Programma revisionato con l'Equipe. Altre modifiche apportate al Programma Personalizzato richiederanno comunque la condivisione delle variazioni con la persona.</p>
<p>42) L'équipe multi-professionale può valutare che nessuna misura prevista nell'elenco degli interventi, ripresi dal Piano Integrato Territoriale, sia adatta alle caratteristiche dell'utente fragile profilato e quindi non inseribile nel suo Programma Personalizzato?</p>	<p>No. Vista la finalità perseguita dalla L.R.14/2015, all'interno del Programma Personalizzato deve necessariamente essere presente almeno un intervento di politica attiva.</p>

<p>43) Nella D.G.R. 1229/2016 si stabilisce che “<i>Con l'entrata in funzione delle Equipe multi-professionali l'Organismo tecnico di valutazione di cui alla DGR n. 1472/2013 [...] cesserà la propria attività</i>”.</p> <p>Dal momento che nei diversi Distretti sono state attivate le équipe multi-professionali, gli Organismi Tecnici di Valutazione cessano la loro funzione? Cosa succede, in merito alle deroghe, nel caso di tirocini attivati per utenti che non rientrano tra i destinatari della L.R.14/2015?</p>	<p>Sì, come indicato in Delibera, l'Organismo Tecnico di Valutazione, con l'entrata in funzione delle équipe, cessa la sua attività.</p> <p>Pertanto, in merito alle deroghe sui tirocini, si procederà con la seguente modalità di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per gli utenti destinatari della L.R.14/2015, la valutazione in merito alle deroghe sarà in capo alle équipe multi-professionali. – per gli utenti che non rientrano tra gli utenti della L.R.14/2015 la valutazione in merito alle deroghe sui tirocini sarà gestita dal servizio pubblico che ha in carico l'utente (sia esso promotore o meno del tirocino stesso).
<p>44) Come viene gestita la prenotazione delle risorse per gli interventi di formazione permanente inseriti all'interno dei Programmi Personalizzati?</p>	<p>Per gli interventi di “Formazione permanente” viene impegnato per singola persona, il costo standard del corso (se tra gli interventi specifici ci sono più corsi, si impegna il costo del corso con durata e costo più elevato) diviso il numero minimo di partecipanti che il corso necessita per essere attivato (es. se il corso costa 1000€ e occorrono 5 persone per attivarlo, saranno impegnate 200€ pro capite).</p> <p>Si precisa comunque che si tratta di una prenotazione di risorse, che, essendo basata sull'impegno di risorse secondo dei massimali, non necessariamente corrisponde al costo che verrà poi effettivamente speso.</p>
<p>45) È prevista, unitamente all'intervento “Formazione progettata con riferimento al sistema regionale delle qualifiche”, la corresponsione dell'indennità di frequenza?</p>	<p>Secondo la D.G.R. 1258/2018 l'intervento “Formazione progettata con riferimento al sistema regionale delle qualifiche” può prevedere l'indennità di frequenza per i partecipanti, corrisposta nei limiti e nei modi previsti dalle disposizioni regionali vigenti, ed in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, e pertanto nella misura di € 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di € 413,17 mensili.</p>

<p>46) Il Piano d'azione presente in AssistER deve essere elaborato al momento della stesura del Programma Personalizzato dell'utente? Le attività da svolgere sono riferite all'utente o ad altri soggetti?</p>	<p>Il “Piano di azione” rappresenta la pianificazione operativa di quanto previsto nel Programma Personalizzato, nel rispetto della unitarietà, continuità e finalizzazione degli interventi nei confronti delle persone prese in carico. La sezione permette pertanto di declinare nel dettaglio gli interventi inseriti nel Programma elaborato, indicando le attività da sviluppare, i tempi, la responsabilità dell’azione (responsabile programma –utente – altri), ecc.. La compilazione della sezione “Piano di azione” non è obbligatoria ai fini dell’attivazione del Programma Personalizzato, quindi può essere elaborata dal “responsabile del programma” congiuntamente e/o in accordo con il “referente attuatore” in un secondo momento e/o integrata nel corso della durata del Programma stesso.</p>
<p>47) Se l'utente rifiuta gli interventi inseriti dall'equipe nel suo Programma Personalizzato, o non si presenta entro i 60 giorni a disposizione da parte dell'equipe per l'attivazione dello stesso, come si registra il suo rifiuto?</p>	<p>Se l'utente rifiuta uno o più interventi inseriti nel suo Programma Personalizzato è possibile impostare lo stato/esito dei singoli interventi in “rifiutato”. Inoltre, il rifiuto espresso dalla persona potrà essere formalizzato secondo le diverse prassi operative che ciascun servizio ha in uso.</p>
<p>48) Quali sono le voci obbligatorie da inserire nel Programma Personalizzato per poter attivare un Tirocinio di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (D)?</p>	<p>Per l'attivazione di un tirocinio di tipo D è necessario selezionare, tra gli interventi presenti nell'elenco, la specifica tipologia di tirocinio <i>“Tirocinio di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (D)”</i>. Potranno inoltre essere inseriti, in base ai casi e alle scelte maturate dall'équipe, in associazione allo stesso, anche gli interventi di <i>“Erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio”</i>, di <i>“Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio”</i>, di <i>“Formazione permanente - Percorsi formativi per la prevenzione e la sicurezza”</i> ed infine, eventualmente, anche l'intervento di <i>“Sostegno rafforzato nell'attivazione di tirocini”</i>.</p>

<p>49) Qualora un utente che risulta essere fragile e svantaggiato, perlopiù per questioni di natura sociale, che condizionano-impediscono il suo inserimento lavorativo, viene preso in carico dall'equipe multi-professionale, ma per varie ragioni non è possibile attivare interventi che risolvano tali suoi impedimenti, come si procede nella definizione del suo Programma Personalizzato? Si attribuisce un intervento relativo ad una misura di politica attiva anche se questa, già a monte, si è consapevoli che non avrà effetto perché non affronta né risolve le questioni di natura sociale che limitano l'inserimento lavorativo della persona presa in carico?</p>	<p>Il Programma Personalizzato rappresenta un progetto definito “su misura” per la persona, contiene interventi coerenti tra loro nei contenuti, nei tempi e nei risultati ed adeguati ai bisogni e alle fragilità manifestate e rilevate dalla persona. All'interno del Programma è necessario che venga inserito almeno un intervento relativo alle misure di politica attiva, che dovrà integrarsi con almeno un intervento di natura sociale e/o socio-sanitaria utile ad affrontare le problematiche di natura lavorativa, sociale e/o sanitaria rilevate sulla persona. L'equipe dovrà pertanto valutare la possibilità di inserire interventi, sia di natura lavoristica, che sociale e socio-sanitaria, utili al superamento delle criticità manifestate dalla persona e, al tempo stesso, realizzabili - in termini di disponibilità, risorse e tempistiche di attivazione – nonché coerenti con gli obiettivi complessivi del Programma formulato.</p>
<p>50) Nel Programma Personalizzato l'equipe può indicare un preciso importo dell'indennità di tirocinio che la persona deve mensilmente percepire (pur sempre nei limiti previsti dalla normativa regionale)?</p>	<p>La L.R.14/2015, art. 12, comma 2 individua l'equipe multi-professionale come il soggetto che può definire il Programma Personalizzato di interventi. L'equipe può quindi specificare le caratteristiche degli interventi selezionati per la persona. Si ricorda, tuttavia, che quando gli interventi afferiscono a misure di politica attiva per il lavoro devono essere progettati in coerenza con le regole definite nella D.G.R. 1258/2018 <i>“Approvazione secondo invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di investimento 9.1.”</i>. La D.G.R. sull'argomento chiarisce che sono integralmente applicate tutte le disposizioni regionali in materia, anche con riferimento alla corresponsione e all'ammontare dell'indennità.</p>

<p>51) Se una persona per la quale è stato già redatto il Programma Personalizzato non si presenta per la sottoscrizione dello stesso, in quanto trasferitosi fuori regione, come deve procedere l'equipe, dal momento che risultano già impegnate risorse economiche che non verranno spese e che devono essere “svincolate”?</p>	<p>In questi casi si procede con l'annullamento degli interventi dal Programma Personalizzato redatto e con la sua successiva chiusura (questo determina anche la chiusura del Profilo di fragilità associato). Queste operazioni consentono di liberare le risorse economiche precedentemente prenotate.</p>						
<p>52) In quali situazioni si deve utilizzare la funzionalità “Chiudi” del Programma Personalizzato? E qual è la differenza tra questa funzionalità e la funzionalità “Annulla”?</p>	<table border="1" data-bbox="898 632 2050 1408"> <thead> <tr> <th data-bbox="898 632 1462 668">CHIUSURA DI UN PROGRAMMA</th><th data-bbox="1462 632 2050 668">ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="898 668 1462 1033"> <p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>La chiusura del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solo quando il Programma Personalizzato è stato effettivamente completato, ovvero gli interventi contenuti al suo interno si possono ritenere conclusi.</p> </td><td data-bbox="1462 668 2050 1033"> <p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>L'annullamento del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solamente nei casi in cui la persona non inizia nemmeno il percorso previsto all'interno del Programma o comunque lo interrompe prima che per questa persona siano stati sostenuti dei costi di gestione.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="898 1033 1462 1408"> <p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione <i>non modificando gli “stati” degli interventi all'interno del programma, non comporta nessuna variazione sulla gestione del budget</i> impegnato e programmato per gli interventi previsti al suo interno. Al momento della chiusura del Programma infatti gli importi impegnati rimangono</p> </td><td data-bbox="1462 1033 2050 1408"> <p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione, a differenza della chiusura, <i>comporta in automatico l'annullamento di tutti gli interventi inclusi al suo interno</i> (il cui esito viene valorizzato quindi con ‘Annullato’), di conseguenza <i>tutte le risorse economiche precedentemente impegnate/prenotate su tali interventi vengono automaticamente liberate</i> e rese</p> </td></tr> </tbody> </table>	CHIUSURA DI UN PROGRAMMA	ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA	<p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>La chiusura del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solo quando il Programma Personalizzato è stato effettivamente completato, ovvero gli interventi contenuti al suo interno si possono ritenere conclusi.</p>	<p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>L'annullamento del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solamente nei casi in cui la persona non inizia nemmeno il percorso previsto all'interno del Programma o comunque lo interrompe prima che per questa persona siano stati sostenuti dei costi di gestione.</p>	<p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione <i>non modificando gli “stati” degli interventi all'interno del programma, non comporta nessuna variazione sulla gestione del budget</i> impegnato e programmato per gli interventi previsti al suo interno. Al momento della chiusura del Programma infatti gli importi impegnati rimangono</p>	<p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione, a differenza della chiusura, <i>comporta in automatico l'annullamento di tutti gli interventi inclusi al suo interno</i> (il cui esito viene valorizzato quindi con ‘Annullato’), di conseguenza <i>tutte le risorse economiche precedentemente impegnate/prenotate su tali interventi vengono automaticamente liberate</i> e rese</p>
CHIUSURA DI UN PROGRAMMA	ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA						
<p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>La chiusura del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solo quando il Programma Personalizzato è stato effettivamente completato, ovvero gli interventi contenuti al suo interno si possono ritenere conclusi.</p>	<p><i>Quando va utilizzata tale procedura?</i></p> <p>L'annullamento del Programma Personalizzato è una procedura che va effettuata solamente nei casi in cui la persona non inizia nemmeno il percorso previsto all'interno del Programma o comunque lo interrompe prima che per questa persona siano stati sostenuti dei costi di gestione.</p>						
<p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione <i>non modificando gli “stati” degli interventi all'interno del programma, non comporta nessuna variazione sulla gestione del budget</i> impegnato e programmato per gli interventi previsti al suo interno. Al momento della chiusura del Programma infatti gli importi impegnati rimangono</p>	<p><i>Cosa comporta?</i></p> <p>Questa operazione, a differenza della chiusura, <i>comporta in automatico l'annullamento di tutti gli interventi inclusi al suo interno</i> (il cui esito viene valorizzato quindi con ‘Annullato’), di conseguenza <i>tutte le risorse economiche precedentemente impegnate/prenotate su tali interventi vengono automaticamente liberate</i> e rese</p>						

	assegnati alle misure del Programma stesso.	immediatamente disponibili per impieghi futuri.
<p>53) Nella compilazione del Programma Personalizzato, cosa è necessario indicare come “data inizio” e “data fine”?</p>	<p>La data inizio e la data fine sono le date che circoscrivono, temporalmente, la durata del Programma Personalizzato. Come data inizio può essere inserita la data di incontro dell'equipe o la data - se prevedibile- nella quale la persona sottoscriverà il programma stesso (opzione consigliata).</p> <p>Come data fine deve essere inserita la data entro la quale si ipotizza di concludere il Programma. È evidente che la data fine deve essere prevista almeno coincidente o successiva alla data di conclusione dell'intervento più lungo. Entrambe le date, seppure obbligatorie, sono comunque modificabili e non hanno al momento alcun impatto automatico sull'attivazione/chiusura del Programma stesso.</p>	
<p>54) Nella compilazione del Programma Personalizzato, cosa è necessario indicare nel campo “Contratto”?</p>	<p>Il campo in questione fa riferimento alla “Scheda partecipante” che deve essere compilata sul SILER (Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna) ai fini rendicontativi, durante la stipula del Patto di servizio con il Centro per l'Impiego. Il campo (non obbligatorio), dovrà essere pertanto compilato, su indicazione dell'operatore del Servizio lavoro sempre presente in equipe, secondo le modalità già in uso presso il servizio.</p>	
<p>55) Nella sezione “intervento specifico” del Programma Personalizzato, cos’è necessario indicare nei campi “durata intervento” e “da attivarsi entro”? Quanto riportato è solo una volontà indicativa oppure l’ente attuatore deve attenersi necessariamente a quanto compilato dall’equipe?</p>	<p>Nella “durata intervento” va indicata la durata specifica di quell’intervento, secondo le valutazioni fatte dall’equipe (es. tirocinio di 3 mesi, trasferimento in denaro per 2 mesi, ecc..). Il campo prevede l’imputazione di giorni, mesi o ore, selezionati in base alle caratteristiche dell’intervento che si sta declinando.</p> <p>Nel campo “da attivarsi entro” (non obbligatorio) si precisa la data entro la quale, ove prefigurabile, andrebbe attivato l’intervento. Tale indicazione potrebbe per esempio essere utile nel caso di interventi consequenziali o propedeutici l’uno all’altro.</p> <p>Questa informazione, funzionale a dare organicità al Programma, non è al momento vincolante rispetto all’operato del soggetto attuatore.</p>	

<p>56) Nella compilazione del Piano d'azione, che cosa va indicato in: "Attività", "Tempi", "Dettaglio", "Responsabilità" e "Risultati attesi"?</p>	<p>Ogni intervento specifico può essere articolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "attività/sotto-attività" previste propedeutiche, funzionali o costitutive dell'intervento specifico stesso (es. avvio pratica per..; presentazione domanda per..; verifica requisiti per..; appuntamento per verifica in progress; ecc..); - "tempistiche" di realizzazione degli "interventi specifici" e, ove prefigurabile, delle relative "attività di dettaglio"; - "dettaglio", ovvero eventuali modalità operative attraverso le quali dovranno essere realizzate le attività (contatti da assumere, operatori e procedure da attivare, verifiche da realizzare, pratiche da istruire, ecc...); - "responsabilità" relative ai diversi interventi e/o attività da porre in essere (es. il Responsabile del programma, il Referente attuatore, la persona-utente, ecc..); - "risultati" attesi in termini di esiti degli interventi specifici e delle attività riportate nel Piano.
<p>57) In applicazione della L.R. 14/2015 il tirocinio di tipo C può essere previsto come misura attuabile per gli utenti fragili (secondo il Profilo di Fragilità di cui alla DGR 191/2016) o per queste persone si può attuare solo il tirocinio di tipo D?</p>	<p>Le persone fragili - così come rilevate dalla valutazione multidimensionale effettuata con il Profilo di fragilità - possono vedersi attivate due tipologie di tirocini, come indicato nell'elenco degli interventi presenti nella D.G.R. 73/2018 " e come recepito in ciascun Piano Integrato Territoriale redatto dai diversi distretti: il "<i>Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento rivolto a persone con disabilità e in condizione di svantaggio (C)</i>" ed il "<i>Tirocinio di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (D)</i>".</p> <p>Per entrambe le tipologie di tirocini permangono tuttavia le regole previste nelle disposizioni regionali in materia.</p> <p>In particolare, si ricorda che i tirocini di tipologia C sono attivabili per le persone fragili e vulnerabili ex L.R.14/2015 purché si tratti di soggetti con disabilità (legge 68/99, persone svantaggiate (legge 381/1991, art. 4), richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.</p>

<p>58) Come gestire il rapporto con l'ente attuatore che, rispetto al Programma Personalizzato di ogni utente preso in carico con le modalità previste dalla L.R.14, riceve una comunicazione e-mail generica, con la sola indicazione delle azioni di politica attiva per il lavoro e l'indirizzo e-mail del “Responsabile del programma”?</p>	<p>L'equipe multi-professionale dovrà/potrà coordinarsi, prima e dopo la redazione del Programma Personalizzato, con il soggetto attuatore. In particolare, attraverso la figura del Responsabile del programma assicura che gli interventi contenuti nel Programma Personalizzato siano correttamente comunicati e condivisi con il soggetto attuatore. Inoltre, nell'attuazione degli interventi, il Responsabile del programma e/o l'equipe potranno inoltre coordinarsi con l'ente attuatore e il referente del Programma Personalizzato da esso individuato, per la redazione e aggiornamento del Piano di azione e per le modalità di verifica e monitoraggio dei singoli interventi.</p>
<p>59) Dal momento che il Servizio Lavoro deve essere sempre presente nell'equipe, quali sono i criteri in base ai quali valutare se coinvolgere in equipe anche il Servizio Sociale e/o quello Sanitario? Tale valutazione è in capo all'operatore che affronta la valutazione approfondita?</p>	<p>L'equipe che discuterà il Programma Personalizzato sarà composta da 2 o 3 servizi in base alle caratteristiche della persona (criticità/risorse personali) emerse in fase di valutazione approfondita. Potrà pertanto essere l'operatore che ha concluso e confermato la valutazione dell'utente a segnalare la necessità del coinvolgimento in equipe degli altri servizi.</p>
<p>60) A seguito dell'annullamento di un Programma Personalizzato sul Portale Lavoro per Te ancor prima dell'inizio degli interventi in capo al soggetto attuatore, l'impegno economico sottratto dal budget totale viene rimesso nelle disponibilità restanti del distretto?</p>	<p>Sì, nel caso in cui il Programma Personalizzato venga annullato o venga impostato lo stato di “annullato”/ “rifiutato” ai singoli interventi, il budget precedentemente impegnato ritorna nelle disponibilità del Distretto.</p>
<p>61) Chi deve firmare presso l'Ente attuatore il progetto di tirocinio, il responsabile del caso o uno dei membri dell'equipe?</p>	<p>Per i tirocini, sia tipologia C che D, è l'ente attuatore a promuovere il tirocinio. Nel caso di tirocini di tipo D, nei quali è necessaria la validazione del progetto formativo anche da parte del soggetto pubblico che ha in carico la persona, potranno firmare gli operatori dei servizi sociali o sanitari, membri dell'equipe, che hanno in carico la persona.</p>

<p>62) Quando il beneficiario è contattato per la condivisione e la firma del progetto e nel frattempo risulta occupato come ci si comporta? Inoltre, quale funzione si usa per liberare le risorse? Stessa domanda se il soggetto si rende irreperibile e non si presenta a firmare il progetto a seguito di diversi tentativi di contatto.</p>	<p>Nel primo caso, in base alla D.G.R. 1258/2018 <i>“Approvazione secondo invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di investimento 9.1.”</i> lo stato occupazionale della persona non risulta dirimente ai fini della presa in carico della persona, che quindi, anche se occupato, potrà proseguire il suo percorso ex L.R.14/2015.</p> <p>Nel secondo caso, invece, si procede con l'inserimento dello stato di “rifiutato” in ogni intervento inserito nel Programma Personalizzato redatto e si effettua la sua successiva chiusura.</p> <p>Si precisa inoltre che non vi sono specifiche indicazioni ex L.R.14/2015 che richiedono la registrazione del rifiuto espresso. Ogni servizio potrà quindi decidere di formalizzare il rifiuto espresso dalla persona secondo le diverse prassi operative in uso.</p>
<p>63) Pochi giorni dopo la definizione del Programma Personalizzato l'utente ha trovato un lavoro a tempo determinato che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione. L'utente, trovandosi in sospensione di anzianità, perde i requisiti per la presa in carico della L.R.14/2015 oppure il fatto che conservi la validità della DID in conseguenza della breve durata del rapporto di lavoro gli consente anche di rimanere entro il percorso di presa in carico L.R.14/2015?</p>	<p>Se una persona presa in carico in maniera integrata e con un Programma Personalizzato sottoscritto dovesse trovare un lavoro, in base alle disposizioni della citata D.G.R. 1258/2018, potrà mantenere il suo Programma Personalizzato attivo, pur avendo mutato la sua situazione occupazionale.</p>

<p>64) Le ore relative all'intervento “Azioni di accompagnamento nei percorsi individuali” possono essere svolte e riconosciute all'Ente anche prima che l'équipe formalizzi il Programma Personalizzato della persona e che questa lo sottoscriva?</p>	<p>Nell'ambito dell'intervento “Azioni di accompagnamento nei percorsi individuali” – tipologia A01B, pari a 14 ore, è possibile riconoscere ore svolte per un utente, anche antecedentemente alla sottoscrizione del Programma Personalizzato con l'équipe. Si tratta di ore di front office che l'ente titolare dell'Operazione nello specifico distretto potrebbe svolgere non in presenza dell'utente ma a supporto dei diversi soggetti coinvolti nella definizione e realizzazione del percorso individuale della persona da prendere in carico.</p> <p>Si precisa tuttavia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le ore devono essere state svolte successivamente alla data di avvio dell'Operazione; - saranno riconosciute solo per gli utenti per i quali è stato poi effettivamente sottoscritto il Programma Personalizzato e che, pertanto, diventano a tutti gli effetti destinatari dell'Operazione.
<p>65) L'indennità di frequenza, prevista per alcune tipologie di percorsi formativi, deve essere corrisposta in maniera ridotta o non corrisposta nel caso in cui la persona, durante lo stesso periodo, percepisce altri redditi fiscalmente imponibili ai fini Irpef?</p>	<p>In base all'art. 50, c. 1, lett. C) D.P.R. 917/1986 sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente <i>“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”</i>, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Per tutto quanto è inerente all'attuazione dei tirocini – al fine di una corretta rendicontazione – ci si deve attenere alle Note del “Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE”, consultabili al seguente indirizzo: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/att-amministrativi/gestione-e-controllo</p>

66) I percettori di disoccupazione agricola possono rientrare tra i destinatari degli interventi della L.R.14/2015.

Come ci si deve regolare rispetto alla corresponsione dell'indennità di tirocinio in tali situazioni?

67) Le misure trasversali “Azioni di accompagnamento nei percorsi individuali” della durata standard di 14 ore e le “Azioni di accoglienza e sostegno orientativo individuale” della durata standard di 2 ore, entrambe tipologia A01B, possono essere gestite, all'interno di ciascun programma, su AssistER?

I percettori della disoccupazione agricola possono rientrare tra i destinatari della presa in carico integrata ex L.R.14/2015.

La disoccupazione agricola è una forma di sostegno al reddito.

L'INPS eroga il trattamento in un'unica soluzione per un periodo riguardante l'anno precedente e quindi colui che percepisce la disoccupazione agricola risulta percettore solo nella giornata in cui l'INPS effettua il bonifico sul conto corrente del beneficiario. Per tale ragione, nel caso in cui la persona sia, all'interno della presa in carico integrata, destinataria di un intervento di tirocinio, l'indennità di tirocinio non andrà corrisposta, così come disciplinato dalla L.R.7/2013, art. 26 quater, solo nell'unica giornata in cui al beneficiario viene corrisposta dall'Inps l'indennità in unica soluzione. In tutti gli altri giorni, l'indennità di tirocinio andrà normalmente corrisposta secondo le norme vigenti in quanto la persona non risulta percepire alcun sostegno al reddito.

Le due misure trasversali sono inserite automaticamente con l'apertura di un nuovo programma personalizzato.

Non sono gestibili dall'equipe, che non potrà eliminarle o modificarne l'esito.

Nel caso in cui tutto il programma debba essere chiuso, tali interventi rimarranno inalterati (lasciando programmate anche le relative risorse economiche), mentre potrà essere gestito l'esito degli altri interventi presenti sul programma, se inseriti.

Nel caso in cui tutto il programma debba essere annullato (questo nel caso in cui non siano stati sostenuti costi di gestione relativamente ad alcun intervento), si potrà procedere all'annullamento dell'intero programma. Questa operazione svincolerà le risorse di tutti gli interventi, compresi quelle dei due trasversali, che ritorneranno nelle disponibilità delle equipe.

GLI INTERVENTI DI NATURA SOCIO-SANITARIA	
<p>68) Per i contributi che gli utenti percepiscono dal servizio sociale come Risorse dei Comuni o Unione dei Comuni, dobbiamo far riferimento alla data di attivazione del Programma L.R.14/2015 e alla durata dello stesso? L'intervento deve essere inserito con lo stato di "avviato" per chi li percepiva anche prima o dobbiamo inserire "in corso"? Questi interventi vengono compresi nel 10% delle risorse che i Comuni prevedono nella partecipazione al budget della L.R.14/2015?</p>	<p>Gli interventi, anche di tipo sociale, inseriti nei Programmi Personalizzati, devono essere coerenti con il Programma stesso anche in termini di data e durata. L'intervento dovrà essere indicato con lo stato di "avviato" anche se la persona risultava già beneficiaria di interventi di questa tipologia anche prima della sottoscrizione del Programma Personalizzato.</p> <p>Gli interventi vengono finanziati con il 10% delle risorse dei Comuni ed Unioni di Comuni qualora venga selezionata tale fonte di finanziamento nella compilazione del Programma.</p> <p>Al termine dell'intervento sarà necessario modificare lo stato in "concluso" ed imputare l'effettivo importo speso.</p>
<p>69) Considerato che gli interventi sociali soprattutto a carattere economico possono essere anche imprevisti e quindi difficili da quantificare, è possibile inserire i contributi economici anche a Programma Personalizzato già avviato? Questa operazione può essere fatta da parte di un membro dell'equipe senza che avvengano passaggi nella stessa da parte degli assistenti sociali solamente per integrare un Programma? Inoltre, è assolutamente necessario che ogni qualvolta viene inserito un intervento di tipo sociale il progetto debba essere stampato nuovamente e firmato dal beneficiario? Questo comporta un gravoso carico di lavoro per il</p>	<p>Gli interventi possono essere inseriti anche all'interno di un Programma Personalizzato già avviato. L'inserimento successivo di interventi potrà essere operato secondo le procedure e le regole di funzionamento che ogni singola equipe si è data.</p> <p>Le modifiche del Programma devono essere sempre concordate, condivise e sottoscritte dall'utente.</p>

servizio.	
<p>70) Tra le misure sociali, laddove si inseriscono misure tipo: interventi di “sostegno alla genitorialità”, oppure “sostegno educativo”, “assistenza domiciliare” devono essere trasformate le ore dedicate da assistenti sociali, educatori e OSS in importo economico?</p>	<p>Al termine degli interventi di natura sociale presenti nel Programma Personalizzato sarà necessario modificare lo stato in “concluso” ed imputare l’effettivo importo speso per la sua erogazione.</p>
<p>71) I Servizi sociali territoriali possono rendicontare le spese legate ai vari contributi sociali previsti dentro al Piano Integrato Territoriale? Come si può rendicontare la spesa una volta erogati i contributi prenotati sul Portale Lavoro per Te?</p>	<p>Come da FAQ n.70, al termine degli interventi di natura sociale presenti nel Programma Personalizzato sarà necessario modificare lo stato in “concluso” ed imputare l’effettivo importo speso per la sua erogazione.</p>

IL SISTEMA INFORMATIVO	
72) Come deve essere inserito, sul sistema informativo, un Profilo di fragilità di una persona con codice fiscale numerico?	<p>Il sistema informativo effettua dei controlli di congruenza tra alcuni dati anagrafici e il codice fiscale alfanumerico inserito.</p> <p>Se però viene inserito un Codice Fiscale numerico, il sistema ne consente l'inserimento.</p>
73) Qual è la procedura informatica per inviare la notifica agli operatori dell'integrazione degli altri servizi per richiedere un supporto nel completamento della rilevazione del Profilo di fragilità?	<p>All'interno della scheda di valutazione approfondita è presente una funzionalità che consente di inviare delle notifiche a uno o più operatori dell'integrazione dei diversi servizi del distretto di appartenenza. La notifica lanciata dal sistema informativo verrà inviata come e-mail all'indirizzo di posta elettronica associato all'account dei diversi operatori selezionati tra i destinatari.</p> <p>Gli operatori dell'integrazione contattati, attraverso il loro account, potranno accedere alla valutazione approfondita, inserire il loro contributo ed eventualmente inviare una notifica segnalando il completamento della rilevazione.</p>
74) Se un operatore ha completato la valutazione approfondita e la persona rientra nel range 31-58 arriva una notifica automatica ai componenti dell'équipe multi-professionale?	<p>No, al momento non è stata prevista alcuna notifica automatica. Sarà cura dell'operatore dell'integrazione che ha completato la rilevazione attivare, con le modalità che ciascun distretto ha definito, l'operatore/gli operatori degli altri servizi per costituire l'équipe.</p>
75) L'Equipe multi-professionale come comunica agli enti gestori che dovranno occuparsi dell'erogazione delle misure di politica attiva, le informazioni contenute nel Programma Personalizzato predisposto per ciascun utente?	<p>Nel momento stesso del rilascio del Programma Personalizzato, attraverso il sistema informativo verrà inviata una mail al soggetto attuatore (capofila) in cui vengono trasmesse le informazioni sulla persona da prendere in carico.</p> <p>Si ricorda comunque che il soggetto attuatore è tenuto ad identificare un "referente attuatore", figura di riferimento per l'équipe multi-professionale rispetto alla</p>

<p>Secondo quale modalità il programma personalizzato deve essere trasmesso dall'equipe LR 14 agli enti gestori per dare attuazione alle misure previste?</p>	<p>realizzazione del Programma Personalizzato e interlocutore principale del “Responsabile del programma” identificato dall’equipe.</p>
<p>76) Che finalità ha la "scheda di verifica" presente, come funzionalità, tra le varie sezioni del Programma Personalizzato? Quando deve essere utilizzata?</p>	<p>La scheda serve per verificare se la condizione della persona, in termini di fragilità, è cambiata. Potrebbe essere utile, per esempio, dopo alcuni mesi di presa in carico da parte dell’equipe o a conclusione degli interventi per rilevare eventuali effetti o cambiamenti sul Profilo di fragilità della persona.</p>
<p>77) È obbligatorio compilare il Piano di azione per ciascun Programma Personalizzato attivato?</p>	<p>No, informaticamente la compilazione del Piano d’azione ai fini dell’attivazione del Programma Personalizzato non è obbligatoria. La sua definizione risulta tuttavia fortemente consigliata.</p>
<p>78) L'inserimento delle misure di politica attiva del Programma Personalizzato all'interno del Patto di servizio stipulato con il Centro per l'Impiego avviene in automatico? E se sì, come?</p>	<p>Sì, la funzionalità che sarà a breve realizzata ed implementata consentirà l'inserimento automatica delle misure di politica attiva presenti sul Programma Personalizzato anche all'interno di un Programma LR14 presente sul Sistema Informativo Lavoro Regione Emilia-Romagna (SILER).</p>

LEGENDA

 In verde le ultime Faq inserite

Identificazione dei canali e delle modalità di acquisizione delle richieste:

- la casella di posta FormazioneLegge14@Regione.Emilia-Romagna.it è identificata come unico canale per la ricezione di richieste di chiarimento di “merito” sulla L.R.14/2015. Richieste pervenute attraverso altri canali dovranno essere inoltrate alla stessa o non saranno tenute in considerazione.
- la casella di posta Accountlavoroxte@regione.emilia-romagna.it è identificata come unico canale per la ricezione di richieste di supporto informatico sul sistema AssistER, implementato su Lavoro per Te, per la gestione della L.R. 14/2015.